



COMUNE DI MIRTO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 19/05/2025

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE. ADOZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. STAGIONE ESTIVA 2025.

IL SINDACO

PREMESSO che rientra tra i compiti del Comune garantire la tutela del territorio e prevenire il verificarsi di rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;

CONSIDERATO che si verificano con sempre maggiore frequenza incendi nei territori comunali che determinano danni gravissimi e disagi al territorio, sia da un punto di vista di distruzione dell'ambiente e dell'ecosistema, sia da un punto di incremento del rischio idrogeologico per assenza di adeguati strumenti di prevenzione, con potenziale rischio di verificarsi di frane, inquinamenti, allagamenti e altri fenomeni;

PRESO ATTO che a seguito del verificarsi di rilevanti fenomeni di incendio in tutto il territorio della Regione Siciliana anche nel corso del 2025 sono state adottate apposite misure volte a preservare e tutelare il territorio dell'intera Regione;

RICHIAMATA a tal uopo la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 che all'art. 15 prevede specifiche misure volte alla prevenzione degli incendi del patrimonio boschivo e delle aree protette;

RICHIAMATO il Decreto Assessorile n. 26/GAB del 2.4.2024 con cui sono state disciplinate le modalità operative necessarie a programmare gli interventi che dovranno essere garantiti dal Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste;

PRESO ATTO che con Circolare n. 34283 del 10 aprile 2024, attuativa del suddetto D.A. n. 26/GAB del 2.4.2024 sono state fornite espresse indicazioni ai Sindaci dei Comuni dell'Isola;

ATTESO che l'imminente stagione estiva favorisce l'insorgere ed il propagarsi di incendi soprattutto in aree incolte o abbandonate;

RITENUTO che occorre impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire o limitare il rischio di incendi nel periodo estivo, in conformità alle normative sopra richiamate;

CONSIDERATO che il comune di Mirto, per sua posizione geografica, registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche, climatiche, ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature e che pertanto occorre prevedere misure aggiuntive di salvaguardia, specificatamente finalizzate ad eliminare o limitare il rischio di incendi, pericolosi per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il D.A. n. 57 /GAB del 14.03.2025 dell'assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente con la quale è stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;

RITENUTO pertanto individuare come periodo di rischio per gli incendi quello compreso tra il 1° maggio 2025 e il 31 ottobre 2025 al fine di poter adempiere ai tempi stringenti di cui alla superiore circolare;

RITENUTO opportuno emanare anche per la stagione estiva 2025 le norme per la prevenzione incendi;

CONSIDERATO che è necessario che ciascun proprietario, affittuario e/o utilizzatore intervenga per tempo al fine di collaborare per la mitigazione del rischio di diffondersi di incendi, prevedendo a proprie cure e spese al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca;

RITENUTO necessario avviare attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi nonché prevenire potenziali rischi di incendio nel territorio;

DATO ATTO che assume particolare importanza il coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti legati al settore agricolo e zootecnico al fine di sensibilizzare tutti al raggiungimento dell'obiettivo di contrasto del fenomeno degli incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

CONSIDERATO che i gravi incendi verificatisi durante la scorsa stagione estiva che hanno interessato il Comune di Mirto e anche territori molto vicini, con conseguenti ingenti danni ambientali registrati nei territori di riferimento;

RITENUTO pertanto necessario imporre misure preventive e precauzionali da attuarsi in tutto il territorio comunale;

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;

VISTE le Leggi Regionali n. 16/1996 e n. 14/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 14/98 nel testo vigente: "Norme in materia di Protezione Civile";

VISTO il D. Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo 1° della Legge 15 Marzo 1997 n. 59";

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali", ed in particolare l'art. 54 il quale al comma 2 prevede che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica" e al successivo comma 4 prevede che: "Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi";

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: "Norme in materia Ambientale" e in particolare l'art. 182, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 14 comma 8 del D.L. 91/2014, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 116/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04.06.2008;

VISTI gli artt. 449 e 650 c.p.;

VISTE le comunicazioni dei vari Enti preposti in ordine all'adozione degli interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia;

VISTA la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 54 del Tuel;

ORDINA

NEL PERIODO DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 2025, È FATTO DIVIETO in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
 - far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
 - fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc;
 - bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.
- Tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori o coloro che a qualsiasi titolo godono di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 1° maggio 2025, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili per almeno una fascia di 20,00 metri dalla scarpata e/o banchina, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100,00 metri dalla scarpata e/o banchina.
 - Tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori o coloro che a qualsiasi titolo godono di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 1° maggio

2025, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili per almeno una fascia di 20,00 metri da edifici pubblici e privati, asili pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura, strutture ricettive, agriturismo, linee e stazioni ferroviarie, linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, ecc. provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100,00 metri dalle predette strutture.

- Fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai superiori punti, tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori o coloro che a qualsiasi titolo godono di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo altresì, entro il termine perentorio del 1° maggio 2025, di tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili per almeno una fascia di 10,00 metri dai fondi confinanti provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100,00 metri dai predetti confini.
- Gli stessi proprietari, possessori e conduttori restano inoltre obbligati fino al 31 ottobre 2025 al mantenimento dei terreni in condizioni di stato tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea che possono determinare causa di innesto e di diffusione d'incendi.
- Al fine di evitare la propagazione di incendi, tutti i proprietari, possessori, affittuari, conduttori o coloro che a qualsiasi titolo godono di fondi ricadenti all'interno del territorio comunale restano obbligati alla rimozione di sterpaglie, erbe, ramaglie, foglie e vegetazione secca o qualsiasi materiale combustibili intorno ai fabbricati e/o agli impianti ed attrezzature nonché realizzare ai confini del fondo medesimo una fascia di rispetto, non inferiore a mt. 03,00, libera e sgombra dalle predette materie combustibili e ciò al fine di evitare la propagazione di incendi.

SANZIONI

- Ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della legge 353/2000 in materia di destinazione, edificazione e pascolo, le violazioni di cui al primo punto della presente Ordinanza, in quanto fatti determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 ad € 10.329,00 così come previsto dall'articolo 10 comma 6 della legge 353/2000.

Le violazioni alle altre norme della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad €. 500,00;

AVVERTE

Che i trasgressori saranno puniti nelle forme di legge e sarà attivato il procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della circolare n. 34283 del 10.04.2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. Nei casi di particolare gravità, ove sia accertato un pericolo concreto ed attuale per la pubblica incolumità, il Sindaco, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, adotta ordinanze contingibili e urgenti e può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi coloro che non abbiano ottemperato all'ordine sindacale.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale e la trasmissione alla Prefettura di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile — Servizio di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, all'Anas spa, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Messina, al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando, alla Stazione Carabinieri di Mirto, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo d'Orlando, al Distaccamento del Corpo Forestale di Naso, nonché al Responsabile dell'Area Tecnica e a al Responsabile della Polizia Municipale di Mirto i quali, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della stessa;
- Dispone altresì che la presente venga portata a conoscenza della popolazione anche mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune (www.comune.mirto.me.it).

R I C O R D A

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Numero unico emergenze (Tel.112)
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Tel. 115)
 - Corpo Forestale (Tel. 1515)
 - Carabinieri (Tel. 0941919092 - Tel. 112)
 - Polizia di Stato (Tel. 113)
 - Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS) 800458787
 - Comune di Mirto (Sindaco - Polizia Municipale - U.T. C. – Protezione Civile (Tel. 0941919226).

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente determina;
- al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Mirto, 19/05/2025

Il Sindaco
Maurizio Zingales

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Mirto. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Zingales in data 19/05/2025